

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2576

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANTINI, BENVENUTO, CIALENTE, CIANI, CRISCI, FANFANI,
FISTAROL, SANTINO ADAMO LODDO, MACCANICO, MEDURI,
MOLINARI, NIGRA, OLIVIERI, PISICCHIO, REDUZZI, RUGGERI**

Modifiche al codice civile concernenti l'affidamento dei minori

Presentata il 26 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema dell'affidamento dei minori a seguito di separazione o divorzio dei genitori è stato oggetto, nella precedente e nell'attuale legislatura, di numerose proposte di riforma più o meno ispirate dall'esigenza di favorire un modello condiviso di esercizio delle potestà genitoriali anche dopo la separazione.

Ciò, è evidente, nel principale interesse del minore il quale ha diritto di ricevere, nel modo più compiuto e completo, non solo le cure e l'assistenza ma anche i benefici relazionali, formativi ed affettivi da entrambi i genitori, seppur separati.

Contestualmente occorre riconoscere che l'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli non viene meno per effetto della pronuncia di separazione personale.

Ulteriormente si può rilevare che, nella prassi, si riscontrano situazioni nelle quali il genitore convivente « affidatario » con il

minore tende ad estraniare o a marginalizzare l'apporto dell'altro, nella maggior parte dei casi il padre, che è relegato al ruolo di genitore del « week-end » o di « ufficiale pagatore » (dell'assegno).

Da queste diverse esigenze, che riguardano un numero elevatissimo di casi (oltre il 25 per cento di separazioni ogni anno e più di un milione di figli di genitori separati), e diritti assai delicati, muovono le diverse proposte di riforma in analogia alla legislazione europea e di altri Stati che da tempo conoscono l'istituto dell'affidamento congiunto o condiviso.

Anche in Italia, peraltro, è riconosciuto l'affidamento congiunto dei figli minori su base consensuale che è in aumento ma ancora in percentuali modeste (3,9 per cento nel 1998).

Orbene, alcune proposte di legge presentate nell'attuale legislatura, in partico-

lare dalla maggioranza (in specie la proposta di legge del 30 maggio 2001, n. 66, primo firmatario Tarditi), tendono ad introdurre un modello in certo senso coercitivo di « affidamento condiviso » ove il giudice ha il potere di definire un progetto di gestione del figlio minore « diviso tra » i genitori separati.

In altri termini il rischio contenuto in tali proposte è quello di imporre, a chi non riesce a trovare autonomamente un modello condiviso, una divisione del figlio minore « per parti » e tra parti conflittuali: l'uno si occupa delle necessità primarie, l'altro dell'educazione sportiva, l'uno del mangiare, l'altro del rientro da scuola, eccetera.

Ma un tale auspicabile modello di collaborazione può sussistere se vi è, appunto, la volontaria collaborazione tra i genitori separati o divorziati, magari a seguito di un percorso stimolato e sostenuto dai centri di mediazione che, con personale altamente qualificato, riescono spesso a far maturare intese e forme di collaborazione.

Ma se la « condivisione » è imposta in situazioni conflittuali, per via giudiziaria, il rischio concreto è quello di scaricare sul minore la permanente conflittualità che c'è tra i genitori: peggio, quello di utilizzare, in una gestione quotidiana coatta, il figlio come mezzo di prosecuzione del conflitto, come mezzo per affermare le proprie ragioni nel conflitto in atto.

È evidente che tale esito non favorisce la ricostruzione consapevole di un ambiente familiare nè la serenità dei rapporti del minore con i propri genitori.

Vi è inoltre il rischio ulteriore di una burocratizzazione, favorita dalla *chance* di successo giudiziario, degli ordinari rap-

porti tra coniugi separati e figli, così come è innegabile il rischio di violazione della *privacy*, in specie del coniuge convivente, ossia per lo più della donna, con l'occasione del quotidiano esercizio dei « micro-poteri » dell'affidamento (giudizialmente) condiviso.

Sulla scorta di queste preoccupazioni la presente proposta di legge tende ad introdurre poche, mirate, ma significative modifiche della disciplina codicistica: per favorire il modello della piena condivisione delle potestà genitoriali, senza tuttavia imporre un regime giudiziale di « divisione quotidiana » del minore tra genitori in conflitto, stabilendo il principio che le scelte più rilevanti per la vita del figlio devono essere condivise e che, in caso di disaccordo, possa esservi il ricorso al giudice; che, tuttavia, in via transitoria e d'urgenza, le decisioni sono assunte dal genitore convivente. La proposta di legge contiene poi significative innovazioni procedurali volte a favorire, sulla scorta delle esperienze maturate, il più equilibrato ed efficace ruolo del giudice nelle controversie in materia.

La proposta di legge stabilisce altresì, per rafforzare il principio di responsabilità genitoriale e far fronte ai ricorrenti inadempimenti che penalizzano in genere la madre affidataria oltre che il figlio, che la mancata corresponsione dell'assegno familiare per oltre tre mensilità costituisce reato ai sensi dell'articolo 570 del codice penale e che l'accertamento dell'inadempimento da parte del giudice costituisce titolo esecutivo per consentire il recupero del credito con procedimento speciale ai sensi degli articoli 474 e 533 del codice di procedura civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. — (*Provvedimenti relativi ai figli*). — L'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli non viene meno per effetto della pronuncia di separazione personale. A tale fine ciascun genitore è tenuto a rappresentare al giudice le modalità per assicurarne l'adempimento.

Il giudice adotta ogni provvedimento relativo ai figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale. Il giudice deve tenere conto dell'accordo raggiunto tra le parti, purché non in contrasto con tale interesse.

Il giudice che pronuncia la separazione dispone con quale genitore convivono i figli, anche agli effetti della loro residenza, e determina le modalità di esercizio della potestà dei genitori, privilegiando l'esercizio congiunto della stessa e assicurando ai minori il mantenimento di rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori e con il rispettivo nucleo familiare di origine. I provvedimenti di cui al presente comma, adeguatamente motivati, devono tenere conto: *a)* dell'età dei figli; *b)* del vissuto specifico, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori; *c)* dei rapporti con i genitori in corso di convivenza; *d)* della ripartizione delle competenze del progetto educativo tra i genitori in corso di convivenza; *e)* del grado di collaborazione ipotizzabile tra i genitori; *f)* delle ragioni del conflitto tra i genitori. In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che il minore sia affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente scelta nell'ambito parentale, o che, in subordine, sia inserito in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente

nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui i genitori devono assicurare il mantenimento dei figli, anche prevedendo forme di collaborazione o prestazioni direttamente effettuate a favore dei figli. Ove necessario, il giudice determina a carico di uno dei coniugi un assegno periodico di carattere integrativo da versare a favore del genitore con il quale il figlio convive e da determinare tenendo conto: *a)* delle esigenze del figlio; *b)* del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; *c)* dei tempi di permanenza presso ciascun genitore; *d)* della comparazione tra le sostanze economiche di entrambi i genitori. Il giudice deve altresì prevedere un criterio di adeguamento dell'assegno, con riferimento almeno agli indici di svalutazione monetaria.

Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei genitori al godimento dell'usufrutto legale.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli e quelle di contenuto economico per i figli maggiorenni non ancora autosufficienti sono adottate di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto, ciascuno di essi può ricorrere al giudice tutelare o al giudice del procedimento, se pendente, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentite le opinioni espresse dai coniugi e se necessario dal figlio, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse di quest'ultimo. Se il contrasto permane il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata nell'interesse dei figli e nel rispetto dei criteri indicati ai commi terzo e quarto. Le decisioni non dilazionabili, possono essere assunte dal genitore con il quale il figlio convive. L'altro genitore può opporsi ricorrendo al giudice tutelare o al giudice del procedimento, se pendente.

Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati, ovvero ostacoli o impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole, il

giudice valuta tale comportamento al fine della modifica delle condizioni stabilite, anche sotto il profilo economico.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, preventivamente, il proprio cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi. Nel caso in cui il cambio di residenza riguardi il genitore con il quale i figli convivono e il trasferimento non sia giustificato da rilevanti ragioni personali o lavorative del genitore convivente e sia contrario all'interesse del figlio, e renda più difficile all'altro genitore il mantenimento dei rapporti con la prole, il giudice, ad istanza di parte, può modificare le condizioni in vigore anche mutando, se necessario, l'indicazione del genitore convivente ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« ART. 155-bis. (*Assegnazione dell'abitazione nella casa familiare*). — L'assegnazione dell'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore con il quale prevalentemente convivono i figli minorenni o i figli maggiorenni non economicamente indipendenti.

Dell'assegnazione si tiene conto nell'ambito delle determinazioni di cui all'articolo 156. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599.

ART. 155-ter. — (*Poteri istruttori del giudice*). — Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, ivi compresa, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l'audizione dei figli minori.

Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei prov-

vedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli ».

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ed agli articoli e 155-*bis* e 155-*ter* del medesimo codice, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, si applicano anche allo scioglimento del matrimonio, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'annullamento del matrimonio. Si applicano, altresì all'affidamento dei figli naturali qualora il riconoscimento sia stato fatto da entrambi i genitori e gli stessi non abbiano mai convissuto o abbiano cessato la convivenza.

2. L'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli di cui all'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, permane immutato anche in caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

3. L'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, è abrogato.

ART. 4.

1. La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ai sensi dell'articolo 570 del codice penale.

2. L'accertamento giudiziale dell'omissione di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile e ai fini del procedimento speciale di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.

€ 0,26



14PDL0028270